

COPIA

=====

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 82	OGGETTO	TOSAP. Tassa occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe anno 2020.
Data 06/11/2019		

L'anno duemiladiciannove, giorno sei del mese di novembre alle ore 14:30 nelle sala delle adunanze del Comune , La Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori :

			Presenti	Assenti
GIORGI MASSIMO	Sindaco		Sì	==
BAGNOLI FRANCESCA	Assessore		Sì	==
ROSELLI SANDRA	Assessore		==	Sì
		Totale	2	1

- Presiede GIORGI MASSIMO ;
- Fra gli assenti sono giustificati i signori : // ;
- Partecipa il Segretario Comunale SALSI NATASCIA
- Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numeri legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TOSAP. Tassa occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativi all'anno 2020 è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la Deliberazione consiliare n. 36, del 17.06.1994, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa in oggetto, nonché le tariffe e la suddivisione del territorio comunale in due categorie;

DATO ATTO che:

1. dalla adozione del suddetto provvedimento non è modificata la classificazione del Comune ai sensi dell'art. 43, del D.Lgs. n. 507/1993;
2. con proprio precedente atto n. 17 del 26.02.2003, le tariffe per la Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2003, sono state riconfermate nelle misure già determinate, in ultima deliberazione C.C. n. 16 del 26.03.1999;
3. che il Comune di Mondaino non si è avvalso della facoltà di cui al comma 20, dell'art. 31, della Legge 23.12.1998, n. 448;
4. con proprio precedente atto n. 95 del 18.11.2003, le tariffe per la Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2004, sono state riconfermate nelle misure già determinate per l'anno 2003;

RICORDATO che tali tariffe sono state confermate per gli anni successivi;

RITENUTO di dover confermare per l'anno 2020, per l'applicazione della tassa in oggetto, le tariffe in vigore nell'anno 2019;

VISTO che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'art. 48 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267 la determinazione dell'aliquota e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico-contabile della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1) Di confermare per l'anno 2020 le tariffe, per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, in vigore nell'anno 2019;
- 2) Di dare atto che, conseguentemente nell'anno 2020 saranno applicate le tariffe, di cui al prospetto "A", che, allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2020 è stimato in € 3.700,00;
- 4) Di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/00;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione ed inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIORGI MASSIMO

F.to SALSI NATASCIA

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17/12/2019

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li 17/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALSI NATASCIA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[X] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

è stata inviata in data 17/12/2019 ai Capigruppo Consiliari in elenco, con lettera prot. n. 5337

dalla Residenza Comunale, li 01/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALSI NATASCIA

E' copia conforme all'originale.

per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO			
		graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
		euro	euro	euro	euro
Occupazioni del suolo (<i>comma 2, lettera a</i>)	Giornaliera	1,03	0,52		
	Oraria	0,043	0,0217		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (<i>comma 2, lett. c</i>)	Giornaliera	0,344	0,172		
	Oraria	0,0145	0,0072		
Occupazioni con tende o simili (<i>comma 3</i>)	Giornaliera	0,31	0,155		
	Oraria	0,0129	0,0065		
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (<i>comma 4</i>)	Giornaliera	1,55	0,77		
	Oraria	0,065	0,0323		
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (<i>comma 5, primo periodo</i>)	Giornaliera	0,52	0,258		
	Oraria	0,0217	0,0108		
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (<i>comma 5, secondo periodo</i>)	Giornaliera	0,207	0,103		
	Oraria	0,0088	0,00439		
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (<i>comma 5, secondo periodo</i>)	Giornaliera	5,16	2,58		
	Oraria	0,215	0,108		
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal	Giornaliera	1,03	0,52		

Comune (comma 6)					
	Oraria	0,043	0,0217		
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	0,52	0,258		
	Oraria	0,0217	0,0108		
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,207	0,103		
	Oraria	0,0088	0,00439		

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (come modificato con l'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) omissis

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0,129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 35% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE	TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

3.b) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) :

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: Tassa annua in Euro //
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di // Euro.

3.c) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA							
OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5,16	6,71	7,75	10,33	7,75	10,07	11,62	15,49

4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA'	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI	
	Dove sono situati gli impianti	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri		Per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri
		EURO		EURO
a) Centro abitato		30,99	6,20	
b) Zona limitrofa		25,82	5,16	
c) Sobborghi e zone periferiche		15,49	3,10	
d) Frazioni		5,16	1,03	

5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA'	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	Dove sono situati gli apparecchi	EURO	
a) Centro abitato		10,33	
b) Zona limitrofa		7,75	
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche		5,16	

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 49 Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

“ 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

.... omissis

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”